

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 221 del 07/03/2018

Oggetto:	AFFIDAMENTO D'URGENZA PER IL PERIODO DI N.6 MESI ALLA DITTA "AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A." DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SULLA STRUMENTAZIONE AGILENT/EX VARIAN IN DOTAZIONE NEI LABORATORI DEI DISTRETTI PROV.LI ARTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE l'Agenzia, con Delibera n°257 del 29.12.2014 ha provveduto a stipulare con la società Agilent Technologies Italia S.p.a., ai sensi dell'art.57 comma 2 lett.b) dell'abrogato D.Lgs.163/06 e s.m.i. che consentiva per esigenza di natura tecnica la modalità di trattativa diretta con un solo operatore, un contratto per l'assistenza della strumentazione di produzione Agilent presente nei Distretti di Pescara, L'Aquila e Teramo, per il periodo di tre anni con decorrenza 01.01.2015 e scadenza 31.12.2017 ;

CHE l'Agenzia, giusta Delibera n°18 del 04.02.2015 ha provveduto a stipulare con la società Agilent Technologies Italia S.p.a., ai sensi dell'art.57 comma 2 lett.b) dell'abrogato D.Lgs.163/06 e s.m.i. che consentiva per esigenza di natura tecnica la modalità di trattativa diretta con un solo operatore, un contratto per l'assistenza della strumentazione di produzione ex Varian Spa, non più esistente in quanto confluita nella stessa società Agilent Technologies S.p.a nel 2010, presente nei Distretti di Pescara, L'Aquila e Teramo, per il periodo dal 01.02.2015 al 31.12.2017;

CHE l'Agenzia, giusta Determina Dirigenziale n°1373 del 03.11.2015 ha provveduto ad estendere, ai sensi dell'art.57 comma 2 lett.b) dell'abrogato D.Lgs.163/06 e s.m.i. che consentiva per esigenza di natura tecnica la modalità di trattativa diretta con un solo operatore, il contratto in essere con la società Agilent Technologies Italia S.p.a. per l'assistenza della strumentazione di produzione ex Varian Spa, non più esistente in quanto confluita nella stessa società Agilent Technologies S.p.a nel 2010, alla manutenzione di n.2 GC 430+8400AS presenti nei laboratori del Distretto di L'Aquila, per il periodo di 26 mesi con decorrenza 01.11.2015 e scadenza 31.12.2017

VISTA la scadenza dei suddetti contratti di assistenza tecnica;

VISTA la necessità di effettuare tale fornitura, al fine di assicurare il corretto e continuativo funzionamento della strumentazione oltre che la correttezza e la puntualità dei risultati delle attività analitiche eseguite, sia per quanto riguarda i possibili malfunzionamenti che potrebbero accadere con l'utilizzo quotidiano sia per quanto riguarda la necessità di almeno una visita di revisione annuale, essendo tale strumentazione utilizzata per le prove analitiche in fase di accreditamento;

VISTA l'intenzione dell'Agenzia di procedere ad una procedura aperta per l'affidamento del "global service" avente ad oggetto l'intera strumentazione in dotazione presso i laboratori;

DATO ATTO che la suddetta procedura prevede una serie di atti preparatori, quali la redazione del capitolato tecnico, i quali richiedono un tempo di elaborazione che lascerebbe gli strumenti suddetti sprovvisti di contratto e di copertura;

CONSIDERATO che nelle more dell'attivazione di apposita procedura di legge per quanto sopra detto si è ritenuto opportuno e necessario procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi con un "Contratto Ponte", per il tempo strettamente necessario a concludere la procedura per l'affidamento del "global service" per l'intera strumentazione in uso presso i laboratori dell'Arta;



PRESO ATTO che la ditta finora fornitrice dell'assistenza tecnica sulla suddetta strumentazione ha asserito di essere l'unica a fornire servizi di assistenza tecnica e consulenza tecnico applicativa con tecnici addestrati e qualificati presso le stesse fabbriche di produzione della strumentazione e come tale l'unica a poter disporre del completo supporto tecnico della casa produttrice in termini di competenze e parti di ricambio;

VISTO l' "Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse", pubblicato come da legge sul sito dell'Agenzia per il periodo di 15 giorni, finalizzato alla verifica delle presunte unicità del fornitore, in base a quanto dichiarato nella documentazione agli atti;

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell'avviso sono pervenute manifestazioni di interesse in base a quanto ricercato dall'Agenzia ed è possibile invitare le ditte che hanno manifestato interesse dal momento che l'indagine era finalizzata anche a verificare la platea di potenziali operatori economici interessati nel caso non venisse confermata l'unicità di quello indicato nella documentazione agli atti;

VISTA la mail del 13.02.2018, acquisita al ns.Prot.n°0005998 del 13.02.2018,

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 09.02.2018 dal "Gruppo di lavoro per la riorganizzazione di ARTA Abruzzo", nel quale si dà atto della scadenza del contratto di manutenzione di parte della strumentazione, ravvisando l'opportunità di prorogare lo stesso, con particolare riferimento alla strumentazione oggetto della presente determina, fino all'aggiudicazione della procedura di legge per l'affidamento della durata di un anno;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- presenza di ragioni tecniche circa le caratteristiche tecniche e qualitative del servizio oggetto della fornitura, trattandosi di servizio di assistenza tecnica rivolto ad una serie di strumentazioni caratterizzate da alta tecnologia ed aventi caratteristiche tecniche specifiche, le quali impongono una tipologia di assistenza tecnica anch'essa altamente specializzata e fornita da tecnici qualificati ad operare sulla strumentazione di cui trattasi oltre che parti di ricambio originali o comunque perfettamente compatibili con tali strumentazioni, al fine di assicurarne un corretto utilizzo e la certezza di risultati analitici attendibili e ad evitare malfunzionamenti delle strumentazioni stesse;
- urgenza della fornitura, come evidenziato dai suddetti atti;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n°212 del 05.03.2018, avente ad oggetto *"Affidamento del servizio di assistenza tecnica sulla strumentazione Agilent/ex Varian in dotazione nei laboratori dei Distretti Prov.li Arta. Determina a contrarre"*, è stato determinato di affidare il servizio di assistenza tecnica annuale sulla strumentazione Agilent/ex Varian, in dotazione nei laboratori dei Distretti Prov.li Arta, secondo le procedure previste dalla legge e rispettando i principi imposti dall'art.30 del D.Lgs.50/2016, secondo cui *"l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità..."* (comma 1) e *"Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza"* (comma 2);



DATO ATTO che l'affidamento suddetto terrà delle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara;

RAVVISATA l'estrema urgenza di effettuare un affidamento, seppur temporaneo, per il periodo strettamente necessario alla redazione degli atti preparatori indispensabili per l'espletamento di procedura di legge per l'affidamento di cui sopra;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretepa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano



attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, dell'elenco delle convenzioni attive, elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'Agenzia, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 "*Contratti sotto soglia*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*" (comma 1), specificando che "...*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...*" (comma 2) "...*per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...*" (lett a));

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO l'art.63 "*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che "*nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate*" (comma 3, lett b));

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di una parte di ricambio differente rispetto a quella prodotta e fornita dalla AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a., senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO che l'Assistenza tecnica degli strumenti di produzione AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a., data l'elevata specializzazione degli stessi, è opportuno che



sia resa dai tecnici della ditta produttrice, unici abilitati ed autorizzati alla riparazione degli strumenti stessi;

ACQUISTA le Offerte N.5000523437 del 14.02.2018, N.5000523439 del 14.02.2018 e N.5000523438 del 14.02.2018 (**Allegato 1**), acquisite al ns.Prot.n°0008095 del 28.02.2018, formulate dalla ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a. per la fornitura, per il periodo di n.6 mesi, del servizio di assistenza tecnica della strumentazione di produzione Agilent/Varian, il cui costo totale annuale ammonta ad € 39.809,60 + IVA al 22% (€ 48.569,70 IVA inclusa);

DATO ATTO dell'urgenza dell'acquisto, considerata la scadenza del contratto stipulato in precedenza e la mancanza attuale di copertura sulla totalità degli strumenti di produzione Agilent/Varian;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle venti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.Lgs.50/2016;

CHE il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.Lgs.50/2016;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura propedeutica all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a. nel bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 39.809,60 + IVA al 22%;

VISTO l'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016 secondo cui *"È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità"*;

RITENUTO, pertanto, di non chiedere la cauzione definitiva, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed



assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 48.569,70 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;

RITENUTO di individuare nella persona della Dr.ssa Virginia Lena, Direttore del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni") del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa complessivo di € 48.570,00 iva compresa, sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

TUTTO CIO' premesso

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** della scadenza del contratto di assistenza tecnica annuale stipulato con Delibera n°257 del 29.12.2014, con Delibera n°18 del 04.02.2015 e con Determina Dirigenziale n°1373 del 03.11.2015 per la strumentazione di produzione Agilent/Varian in dotazione nei laboratori dei Distretti Prov.li Arta e della necessità di rinnovare tale fornitura;

2) **DI PRENDERE ATTO** della Determina Dirigenziale n°212 del 05.03.2018, con cui è stato determinato, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, di affidare il servizio di assistenza tecnica annuale sulla strumentazione Agilent/ex Varian, in dotazione nei laboratori dei Distretti Prov.li Arta, secondo le procedure previste dalla legge e rispettando i principi imposti dall'art.30 del D.Lgs.50/2016,;

3) **DI PRENDERE ATTO** dell'estrema urgenza di effettuare un affidamento, seppur temporaneo, per il periodo strettamente necessario alla redazione degli atti preparatori



indispensabili per l'espletamento di procedura di legge per l'affidamento di cui sopra;

4) **DI PRENDERE ATTO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

5) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, per tutte le motivazioni sopra riportate e nelle more dell'attivazione di apposita procedura di legge per l'affidamento annuale avente ad oggetto l'intera strumentazione Agilent/Varian in dotazione presso i laboratori, all'affidamento diretto della medesima fornitura, per il periodo di n.6 mesi, all'interno del Mercato Elettronico (MEPA) nei termini di cui all'art.63 comma 2 lett.b) con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a., abilitata al bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

6) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Virginia Lena, Direttore del Distretto Provinciale di L'Aquila;

7) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;

8) **RITENUTO**, pertanto, di non chiedere la cauzione definitiva, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

9) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 48.570,00 iva compresa, sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

10) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZFA229DC42 (Allegato 2)**;

11) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 07/03/2018

ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

